



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento Regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito

Emanato con Decreto Rettorale n. 706 del 22.11.2016

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Brescia (d'ora innanzi Università o Ateneo) disciplina col presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 53, comma 7, del Decreto Legislativo n. 165/2001, i criteri e le procedure inerenti lo svolgimento degli incarichi sia retribuiti che a titolo gratuito, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti da soggetti pubblici e privati ai professori ed ai ricercatori anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

Art. 2 - Casi di incompatibilità assoluta indipendentemente dal regime di impegno prescelto

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, non può svolgere le seguenti attività:
 - a) titolarità di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri;
 - b) esercizio di attività commerciale e d'impresa, anche familiare, nonché esercizio di attività artigianale ed industriale, di imprenditore agricolo, sotto qualsiasi forma;
 - c) assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010 e fatta salva la possibilità di assumere cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero in società partecipate dall'Università, qualora il loro statuto preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà dell'Ateneo di concorrere alla nomina o alla revoca direttamente dei componenti di organi interni delle stesse;
 - d) la partecipazione in qualità di socio a società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.) con l'esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società stessa.
2. È fatto divieto ai docenti universitari di svolgere consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizio a pagamento agli studenti.
3. È fatto divieto, altresì, di svolgere anche in forma indiretta, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Ateneo. Si configura in ogni caso conflitto d'interessi, il patrocinio e/o l'assistenza legale nelle controversie giudiziarie nelle quali è controparte l'Ateneo o l'incarico di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.
4. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

Art. 3 - Ulteriori casi di incompatibilità per il personale in regime di tempo pieno

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, se in regime di tempo pieno, non può svolgere le seguenti attività:
 - a) esercizio di attività libero-professionale, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, nonché le disposizioni speciali riferite alle singole professioni tutelate dalla legge. Nonché i casi previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/1980;
 - b) svolgimento delle prestazioni riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori,



nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici (ai sensi dell'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006), in quanto attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo generale professionale.

Art. 4 - Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sono svolte, senza autorizzazione né comunicazione, le attività derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, salvo quanto previsto al successivo comma 2 per la lett. c) limitatamente alle docenze.Ai sensi dello stesso comma, come integrato dalla Legge 125/2013, "sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma".
Non sono altresì assoggettate al regime autorizzatorio e non necessitano di preventiva comunicazione le seguenti ulteriori tipologie:
 - a) attività di valutazione su progetti di ricerca;
 - b) attività di referaggio;
 - c) partecipazione, in qualità di commissario, a procedure di selezione, esame o abilitazione, anche ai fini della docenza universitaria, per le quali la partecipazione di docenti universitari sia prevista da norme statali ovvero costituisca obbligo istituzionale.
2. Non sono assoggettate al regime autorizzatorio, ma necessitano di preventiva comunicazione da presentare su apposita modulistica al proprio Direttore di Dipartimento, ovvero al Rettore nel caso in cui il dipendente ricopra il ruolo di Direttore di Dipartimento le seguenti ulteriori tipologie:
 - a) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale (che dovranno essere debitamente autorizzate);
 - b) attività peritali o di consulenza, purché affidate dall'autorità giudiziaria (C.T.U. ovvero Consulente tecnico d'Ufficio);
 - c) attività di docenza di cui alla lettera f-bis del comma 6 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 al solo fine di accertare l'assolvimento dei compiti didattici istituzionali.

Art. 5 - Attività soggette ad autorizzazione e presupposti per il rilascio delle stesse

1. Lo svolgimento di attività extraistituzionali retribuite, o svolte a titolo gratuito, diverse da quelle elencate nell'articolo 4 del presente Regolamento, deve essere preventivamente autorizzato.
A titolo semplificativo (ma non esaustivo) sono da intendersi esplicitamente assoggettate al rilascio di autorizzazione preventiva tutte le attività di collaborazione o consulenza scientifica, advisory board, e l'assunzione di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo o partecipazione all'amministrazione o a collegi sindacali o a consigli di sorveglianza in società o enti ai quali partecipino o comunque contribuiscano lo Stato o Enti pubblici, nonché gli incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di una qualsiasi convenzione stipulata con l'Ateneo, citando nella richiesta gli estremi della convenzione stessa.
2. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione potrà avvenire se l'incarico:
 - a) non determini situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con l'Università;
 - b) non arrechi, anche solo in apparenza, pregiudizio all'immagine dell'Ateneo e alla funzione propria del



richiedente l'autorizzazione;

c) sia attinente al campo disciplinare del richiedente, rispetto al quale ricopra il ruolo di esperto;

d) non sia di pregiudizio alle attività di ricerca e didattica svolte dal richiedente, né possa creare pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell'Ateneo;

e) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere previsto dallo stato giuridico del richiedente, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;

f) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto conferente l'incarico, comportino, di conseguenza, per l'Ateneo situazioni di svantaggio economico;

3. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, l'autorizzazione è accordata o negata sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti e doveri istituzionali in capo all'interessato.
4. L'autorizzazione riguardante un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.
5. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno, successivamente, i presupposti dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'Ateneo.
6. L'autorizzazione non può in alcun caso essere accordata per incarichi già assolti o in corso di assolvimento.

Art. 6 - Fasi per il rilascio dell'autorizzazione degli incarichi

1. L'autorizzazione, deve essere richiesta dal dipendente docente e/o ricercatore, al Direttore del Dipartimento (quale Delegato del Rettore) di afferenza, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale, ovvero dal conferente l'incarico indicando nella richiesta tutti i dati previsti nella modulistica stessa. L'autorizzazione deve essere richiesta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività. A tal fine fa fede la data di protocollo in entrata dell'istanza. La parziale e/o non corretta compilazione della richiesta di autorizzazione è causa di non ammissibilità della stessa.

Sulle richieste presentate dai docenti che ricoprono la carica di Direttore di Dipartimento pro-tempore decide il Rettore.

Il termine di presentazione di cui sopra è derogabile per casi eccezionali e debitamente e puntualmente motivati, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 6, che precede.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'attività deve necessariamente svolgersi al di fuori dei locali universitari e non deve prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, strumenti, risorse finanziarie ed umane della struttura di appartenenza del richiedente o di altra struttura dell'Ateneo.

Art. 7 - Personale docente e ricercatore a tempo definito

1. Al personale docente e ricercatore a tempo definito non si applicano gli obblighi di autorizzazione e comunicazione di cui agli art. 4 e 5, salvo quelli previsti alla lett. c comma 2 dell'art. 4.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo definito può svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuativa, purché l'attività non determini situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con l'Ateneo.
3. A tal fine lo stesso personale docente e ricercatore deve comunicare l'attività svolta, ivi compresa l'albo professionale a cui si è iscritti), su apposita modulistica debitamente compilata in ogni parte, e indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza, ovvero al Rettore nel caso in cui il dipendente ricopra il ruolo di Direttore di Dipartimento, e alla U.O.C. "Personale Docente, Ricercatore e Assegnisti", nei medesimi termini di cui al precedente art. 6.

Art. 8 - Obbligo di comunicazione dei compensi erogati da parte degli enti committenti

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 11, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come novellato dalla Legge 190/2012, entro 15 giorni (di calendario) dall'erogazione, parziale o complessiva, del compenso per gli incarichi autorizzati, i soggetti conferenti, pubblici o privati, sono tenuti a comunicare all'Ateneo



l'ammontare lordo del corrispettivo erogato.

2. Detta certificazione può essere redatta utilizzando la modulistica appositamente predisposta sul sito di Ateneo ed allegata a ciascuna autorizzazione, o comunque indicando tutte le informazioni ivi richieste.

Art. 9 - Reclami

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso reclamo scritto al Rettore entro il termine di 10 giorni lavorativi.
2. Il Rettore decide sul reclamo nei 10 giorni lavorativi successivi.
3. Contro il provvedimento definitivo di diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
4. Nel caso dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, effettuati in prima istanza dal Rettore, è ammesso il solo ricorso giurisdizionale.

Art. 10 - Sanzioni e Responsabilità

1. Gli incarichi svolti in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 costituiscono fonte di responsabilità disciplinare e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento. La mancata comunicazione delle modifiche del proprio stato giuridico, con riferimento, in particolare al regime di tempo pieno e definito, all'albo professionale di appartenenza, ai fini della eventuale collocazione nell'elenco speciale dei professori (e ricercatori) a tempo pieno, è fonte di responsabilità disciplinare.
2. Coloro i quali svolgano incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione, ovvero incompatibili con i compiti e i doveri del proprio ufficio, o per i quali sia stato rilevato un conflitto di interessi, anche potenziale, saranno soggetti a procedimento disciplinare, ferma restando la responsabilità civile e penale del dipendente e ogni altra eventuale sanzione prevista dalla legge.
3. Ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 53, Decreto Legislativo n. 165/2001, l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Ai sensi del comma 16-ter, articolo 53, Decreto Legislativo n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ateneo svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
2. Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 7 sono tenuti a comunicare formalmente, anche qualora fosse già stata precedentemente notificata, l'attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuativa in corso di svolgimento, conformemente al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 12 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.